



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 5521
S 139/1/1

Roma, **19 NOV. 2014**

*ALL'O.S. RAPPRESENTATIVA DEL PERSONALE NON DIRETTIVO
E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F*

- CONAPO

LORO SEDE

OGGETTO: Servizio di Elisoccorso.

Si trasmette, per opportuna informazione, il documento di riorganizzazione del Servizio di Elisoccorso, che formerà oggetto di specifico provvedimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO

Qualificazione, composizione e dotazioni del Servizio di Elisoccorso

1. GLI ELISOCCORRITORI VV.F.

1.a. Compiti

Il personale SAF 2B viene di seguito definito "elisoccorritore".

L'elisoccorritore del C.N.VV.F. appartiene al ruolo operativo e costituisce la componente dell'equipaggio di volo deputata a svolgere le operazioni di seguito indicate:

- nella fase di attivazione dell'intervento partecipa alle valutazioni coordinandosi con il capo equipaggio dell'elicottero,
- relativamente alle azioni esterne al mezzo aereo:
 - ✓ definisce la tattica di intervento anche attraverso la gestione dello scenario,
 - ✓ svolge operazioni di soccorso,
 - ✓ assiste il personale sanitario che concorre al soccorso,
 - ✓ attua ogni altra attività necessaria all'azione operativa.

Ad ogni effetto, si considerano elisoccorritori ed istruttori di tecniche di elisoccorso del CNVVF tutti gli operatori attualmente qualificati nelle rispettive funzioni.

Sono fatte salve le procedure organizzative, gestionali ed operative che afferiscono alla componente sommozzatori del CNVVF relativamente alla interoperabilità con la componente aerea per le operazioni di specifica competenza.

1.b. Inquadramento amministrativo, funzionale e gestionale

Il servizio di elisoccorso fa capo alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, che effettua la propria attività di pianificazione, indirizzo e controllo attraverso l'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza – Colonne Mobili e Servizi Specializzati.

Gli elisoccorritori dipendono organizzativamente e funzionalmente dal Direttore Regionale.

Gli adempimenti amministrativi e contabili relativi al suddetto personale sono svolti dal Comando di appartenenza.

1.c. Dotazione organica di reparto e turni di servizio

La dotazione organica di elisoccorritori in forza presso ogni reparto di volo del Corpo è costituita da 14 unità che svolgono la propria prestazione lavorativa in turno diurno.

Per ogni reparto volo il Direttore Regionale attribuisce gli incarichi di:

- Responsabile Operativo, che assolve anche alla funzione di responsabile per la sicurezza;
- Sostituto del Responsabile Operativo, che assolve anche alla funzione di Responsabile delle attrezzature per il soccorso.

Gli elisoccorritori sono inseriti in due turni di servizio con articolazione dell'orario di lavoro ordinario del tipo "12-12/12-60".

Il servizio di soccorso deve essere garantito, per ogni turno, da almeno due operatori in condizione di pronto impiego.

Le unità rimanenti, escluse quelle in congedo, missione e malattia, sono impegnate, sulla base di specifiche programmazioni definite dal Responsabile Operativo in:

- attività addestrativa,
- attività di soccorso ordinario presso il comando di appartenenza,
- attività logistiche o di supporto funzionali al servizio di elisoccorso stesso.

Il personale non necessario nella sede operativa nella giornata specifica come elisoccorritore può e deve essere impiegato a rotazione nei turni di soccorso ordinario della sede del Comando provinciale.

Il numero degli elisoccorritori in servizio presso ogni reparto volo potrà essere aumentato, su motivata proposta del Direttore Regionale, in funzione del numero di aeromobili in servizio o di particolari esigenze operative, con particolare riferimento alle regioni interessate da convenzioni.

La proposta di incremento del numero dei tecnici di elisoccorso, formulata dal Direttore Regionale è valutata dalla DCEST – Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza – Colonne Mobili e Servizi Specializzati, ed è autorizzata dal Direttore Centrale per l'Emergenza.

1.d Responsabile Operativo dell'Elisoccorso (R.O.E.)

La funzione persegue obiettivi di integrazione con la componente aerea e assicura la regolare gestione del personale e delle attività di elisoccorso.

L'incarico di "R.O.E." è conferito dal Direttore Regionale ad un elisoccorritore (l'incarico può essere conferito anche a elisoccorritore non operativo per sopravvenuti problemi sanitari, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inabilità permanente o temporanea e con le tutele del personale previste per legge) avendo riguardo alla qualifica, alla esperienza gestionale di settore ed alle capacità professionali e relazionali.

A detta figura sono demandati i seguenti compiti:

- pianificazione dei servizi;

- verifica del mantenimento operativo degli elisoccorritori, raccordandosi con il Responsabile Operativo Regionale SAF, qualora le due figure non siano coincidenti;
- programmazione, sentito il Responsabile Operativo del Reparto Volo, degli addestramenti necessari;
- adempimenti relativi al reintegro operativo;
- proposta di innovazioni o di modifiche alle tecniche in uso, anche di concerto con il Responsabile Operativo del Reparto Volo;
- organizzazione di esercitazioni con altri enti ed amministrazioni;
- coordinamento della attività di settore nell'ambito delle grandi emergenze che dovessero verificarsi nel territorio di competenza;
- verifica e controllo del rispetto delle procedure di sicurezza nell'attività di elisoccorso;
- comunicazione a tutti i tecnici di elisoccorso delle note relative agli inconvenienti di volo ed agli inconvenienti tecnici, e promozione, anche di concerto con il Responsabile Operativo del Reparto Volo, di briefing dedicati ad accadimenti di particolare interesse o criticità;
- monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative.

1.e Sostituto del Responsabile Operativo e Responsabile delle attrezzature di soccorso

L'incarico è conferito dal Direttore Regionale ad un elisoccorritore (l'incarico può essere conferito anche a elisoccorritore non operativo per sopravvenuti problemi sanitari, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inabilità permanente o temporanea e con le tutele del personale previste per legge) avendo riguardo alla qualifica ed alle capacità professionali e relazionali.

A detta figura sono demandati i seguenti compiti:

- sostituzione del R.O.E. in caso di assenza o impedimento;
- organizzazione e gestione delle verifiche programmate e della manutenzione delle attrezzature e dei materiali in dotazione;
- valutazione dei materiali e delle attrezzature mettendo in evidenza eventuali inconvenienti e proponendo soluzioni;
- monitoraggio delle scorte e del magazzino di materiali e attrezzature;
- pianificazione e programmazione degli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature.

2. FUNZIONI DELLE STRUTTURE CENTRALI

2.a. Ufficio per il Coordinamento e la Gestione delle Emergenze – Colonne Mobili e Servizi Specializzati

L'Ufficio, tramite la Sezione SAF ed Elisoccorso, fornisce gli indirizzi strategici del servizio promuovendone lo sviluppo in funzione delle necessità attuali ed emergenti.

Il Dirigente dell'Ufficio, per l'espletamento delle funzioni tecniche e di consulenza si avvale della collaborazione:

- della "Sezione SAF ed Elisoccorso" dell'Ufficio Gestione e Coordinamento dell'Emergenza – Colonne Mobili e Servizi Specializzati.

- del "Gruppo di Esperti in Tecniche di Elisoccorso" costituito da n. 6 membri designati dal Capo del Corpo su proposta del Direttore Centrale per l'Emergenza.
- Nella fase di avviamento della nuova organizzazione i componenti del Gruppo di Esperti sono individuati fra i componenti della CUN SAF.
- La designazione dei componenti del Gruppo di Esperti è annuale ed è tacitamente rinnovabile.
- Il Gruppo di Esperti in Tecniche di Elisoccorso potrà essere integrata da:
 - ✓ un dirigente dell'Ufficio per il Soccorso Aereo o suo delegato;
 - ✓ il consulente aeronautico dell'A.M. dell'Ufficio per il Soccorso Aereo;
 - ✓ il dirigente del Servizio Sanitario o suo delegato.
 - ✓ un dirigente designato dal Direttore Centrale per la Formazione.
 - ✓ n° 3 Responsabili Operativi, rappresentativi delle diverse aree geografiche;
 - ✓ da uno specialista pilota istruttore.

L'Ufficio provvede a:

- divulgare; tramite le Direzioni Regionali, gli aggiornamenti relativi alle tecniche di intervento;
- definire, in modo condiviso con l'Ufficio per il Soccorso Aereo, gli standard addestrativi necessari al mantenimento delle abilità acquisite;
- elaborare, in modo condiviso con l'Ufficio per il Soccorso Aereo, il sistema delle procedure operative relative ai diversi tipi di elicotteri in dotazione al CNVVF;
- definire, in modo condiviso con l'Ufficio per il Soccorso Aereo, le esigenze e gli standard relativi alla logistica del servizio;
- analizzare, in modo congiunto con l'Ufficio per il Soccorso Aereo, eventuali malfunzionamenti, "near accident" e incidenti che dovessero verificarsi durante attività formative, addestrative ed operative al fine di individuare e rimuovere le cause che hanno determinato l'accadimento di tali eventi;
- ricercare, sperimentare e acquisire, tramite la propria struttura tecnica, nuove attrezzature, materiali ed equipaggiamenti;
- collaborare, unitamente all'Ufficio per il Soccorso Aereo, con il competente Ufficio della Direzione Centrale per la Formazione, alla elaborazione dei pacchetti didattici per la formazione degli elisoccorritori;
- collaborare, unitamente all'Ufficio per il Soccorso Aereo, con il competente ufficio delle Direzione Centrale per la Formazione per definire gli standard addestrativi necessari al mantenimento delle abilità acquisite;
- monitorare l'organico degli elisoccorritori al fine di definire bisogni formativi e quant'altro necessario ad assicurare il mantenimento degli standard operativi prefissati;
- formare ed aggiornare l'albo nazionale degli elisoccorritori e degli Istruttori di tecniche di elisoccorso;

- rilasciare, nella fase transitoria di prima applicazione, la attestazione di abilitazione al personale inserito negli albi degli elisoccorritori e di Istruttore di tecniche di Elisoccorso.

2.b. Ufficio per il Soccorso Aereo della DCEST

L'Ufficio per il Soccorso Aereo della DCEST, relativamente al servizio di elisoccorso, contribuisce a:

- sostenere e facilitare l'integrazione della componente aerea con tutte le altre componenti partecipanti all'attività di soccorso, ed in particolare con gli elisoccorritori;
- aggiornare, con il concorso dell'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza - Colonne Mobili e Servizi Specializzati, i manuali tecnico-operativi relativi alla interoperabilità fra la componente specialistica aerea e quella di elisoccorso;
- collaborare con il competente ufficio della Direzione Centrale per la Formazione alla elaborazione dei pacchetti didattici per la formazione degli elisoccorritori ed alla definizione degli standard addestrativi necessari al mantenimento delle abilità acquisite;
- elaborare, in modo condiviso con l'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza - Colonne Mobili e Servizi Specializzati, il sistema delle procedure operative relative ai diversi tipi di elicotteri in dotazione al CNVVF;
- analizzare, in modo congiunto all'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza - Colonne Mobili e Servizi Specializzati, eventuali malfunzionamenti, "near accident" e incidenti che dovessero verificarsi durante attività formative, addestrative ed operative al fine di individuare e rimuovere le cause che hanno determinato l'accadimento di tali eventi;
- definire, in modo condiviso con l'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza - Colonne Mobili e Servizi Specializzati, le esigenze e gli standard relativi alla logistica del servizio.

2.c. Direzione Centrale per la Formazione

Relativamente al servizio di elisoccorso, la Direzione Centrale per la Formazione, provvede a:

- progettare, con il concorso dell'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza e dell'Ufficio Soccorso Aereo della DCEST, i percorsi didattici per la formazione degli elisoccorritori, avendo cura di stabilire durate massime dei corsi di formazione congruenti con le necessità tecniche e valutando con la necessaria attenzione i programmi di re-training in modo che sia soppesata preventivamente la fattibilità della stessa);
- istituire ed amministrare i corsi di formazione per elisoccorritori;
- rilasciare, al superamento del previsto corso di formazione, la certificazione di abilitazione alle attività di elisoccorso.

3. ACCESSO AL SERVIZIO DI ELISOCORSO E SELEZIONE DEGLI ISTRUTTORI

3.a. Istituzione dei corsi di formazione per l'accesso al servizio di elisoccorso

Sulla base delle esigenze territoriali, l'Ufficio Coordinamento e Gestione delle Emergenze della DCEST segnala alla DCF il numero di elisoccorritori da formare per ciascun reparto volo e propone la sede didattica del corso.

La DCF emette quindi il bando di selezione per l'ammissione al corso nazionale indicando le sedi disponibili (esclusivamente quelle sede di elinucleo) e prevedendo i seguenti requisiti per l'ammissione alla selezione:

- età massima: 35 anni;
- appartenenza al ruolo operativo del CNVVF da almeno 5 anni;
- completamento dell'iter formativo SAF per il livello "2 fase A" (SAF "avanzato") e soddisfacimento degli standard addestrativi previsti per il mantenimento delle abilità acquisite;
- appartenenza al Comando ove ha sede il reparto volo per il quale si concorre ovvero contestuale richiesta di trasferimento a quel Comando;
- idoneità certificata, a cura dell'Istituto di Medicina Legale dell'aeronautica Militare, sulla base di accertamenti volti a verificare il libretto sanitario implementato con esami legati al rischio specifico armonizzati con i parametri e standard psicofisici indicati nel D.M. Difesa del 16 settembre 2003, tenuto conto dell'esperienza di settore maturata

Saranno considerati preferenziali per l'accesso i seguenti titoli:

- attestati di corsi di qualificazione, anche esterni all'Amministrazione, inerenti le materie oggetto del corso di formazione per elisoccorritore;
- minore età anagrafica

Saranno considerati motivi di esclusione dalla selezione:

- dimissione o allontanamento da precedenti corsi 2B;
- l'ammissione o la frequenza di corsi specialistici o il possesso di brevetto o di abilitazione relative ad altre specialità del Corpo (pilota o specialista di elicottero, specialista navale, sommozzatore, operatore TLC).

La DCF, in collaborazione con l'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza – Colonne Mobili e Servizi Specializzati, designa il direttore del corso, i docenti, gli istruttori e lo staff didattico.

La Commissione esaminatrice è composta da:

- Direttore della DCF o suo delegato,
- Direttore della DCEST o suo delegato,
- un funzionario del competente Ufficio della DCF,
- un funzionario dell'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza della DCEST;
- un funzionario dell'Ufficio Soccorso Aereo della DCEST,

La Commissione esaminatrice si potrà avvalere altresì del parere del consulente aeronautico per la Sicurezza del Volo, in servizio presso l'Ufficio per il Soccorso Aereo

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della Direzione Centrale per la Formazione.

Nei tempi tecnici strettamente necessari, e comunque entro 180 giorni dall'emanazione della presente disposizione, la DCF e la DCEST concorderanno la definizione di eventuali aggiornamenti al programma del corso di formazione per elisoccorritori.

Il personale elisoccorritore inserito nell'Albo nazionale, che non abbia partecipato a uno o più moduli eventualmente previsti nel nuovo programma seguirà corsi di aggiornamento, la cui realizzazione costituirà uno dei prioritari obiettivi formativi.

3.b. Organico e selezione degli istruttori

L'organico degli istruttori nazionali di tecniche di elisoccorso è fissato in 12 unità opportunamente distribuite sul territorio nazionale.

Gli attuali componenti della Commissione Unica Nazionale SAF (CUN SAF) sono considerati istruttori in sovrannumero

Sulla base delle necessità emergenti, la DCF indice una selezione aperta agli elisoccorritori.

Le istanze dei candidati saranno inoltrate per il tramite del Direttore Regionale competente.

Costituirà titolo di preferenza il possesso della abilitazione di Istruttore di Tecniche SAF (ITS), e Istruttore SAF 1B e/o Istruttore Fluviale.

La DCF, sulla base di criteri preventivamente concertati con la DCEST ed indicati nel regolamento della selezione, individua i candidati ammessi al percorso formativo per istruttori nazionali di tecniche di elisoccorso.

Gli aspiranti istruttori risultati vincitori della selezione vengono quindi avviati al corso di metodologie didattiche (salvo il caso che il corso non sia già stato frequentato in precedente circostanza) e, in occasione dei primi corsi utili per elisoccorritori, sono ammessi allo svolgimento dei percorsi formativi in affiancamento ad istruttori titolati.

Gli istruttori titolati, al termine del percorso in affiancamento, esprimono la valutazione tecnica sulle abilità formative dell'aspirante istruttore di tecniche di elisoccorso.

Ultimato positivamente il percorso di cui sopra, i candidati acquisiscono la qualifica di istruttori di elisoccorso.

4. SORVEGLIANZA SANITARIA

4.a. Idoneità psicofisica

Fermi i requisiti di idoneità psicofisica applicati al personale operativo del CNVVF, previsti dal DM 5 febbraio 2002 come modificato dal DM 3 novembre 2003, gli aspiranti elisoccorritori VV.F., prima dell'avvio al percorso formativo, sono sottoposti, a cura dell'Istituto di Medicina

Legale dell'aeronautica Militare, all'accertamento sanitario dell'idoneità psicofisica e attitudinale alla specifica mansione.

Gli esami medici e gli accertamenti strumentali e di laboratorio preventivi sono finalizzati a verificare il possesso dei requisiti psicofisici previsti dalla normativa vigente in materia nonché ad escludere imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio di tecnico di elisoccorso del Corpo.

Acquisita la qualificazione, gli elisoccorritori saranno esclusivamente sottoposti periodicamente a controlli sanitari per la verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici e dell'idoneità alla prosecuzione del servizio di elisoccorritore del Corpo.

Con provvedimento da adottare entro 3 mesi dalla emanazione del presente regolamento sono definiti i requisiti psicofisici e l'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio di elisoccorso del Corpo in conformità ai parametri e agli standard indicati nell'art. 586 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 in materia di accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea.

Nello stesso provvedimento sono inoltre stabiliti sia gli esami medici e gli accertamenti strumentali e di laboratorio che modificano e integrano il protocollo sanitario già previsto per il libretto individuale sanitario e di rischio applicato al personale operativo, sia la periodicità con la quale gli elisoccorritori VV.F. sono sottoposti a visita medica.

4.b. Perdita dell'idoneità psico-fisica

L'elisoccorritore che perda temporaneamente l'idoneità psico-fisica alla specifica attività, continua a prestare servizio presso i reparti volo con mansioni logistiche, di supporto tecnico SAF e/o formative, ovvero, a seguito di specifica richiesta dell'interessato, è provvisoriamente assegnato al Comando ovvero alla Direzione Regionale, anche se in temporaneo soprannumero.

Nel caso di perdita in via definitiva dei requisiti di idoneità al volo, l'operatore è riassegnato al Comando ovvero rimane in organico al reparto volo per lo svolgimento della funzione di R.O.E. o di Sostituto del R.O.E.

Tale personale potrà inoltre rimanere in organico al reparto volo per lo svolgimento di altre mansioni logistiche, di supporto tecnico SAF e/o formative ritenute necessarie dal Direttore Regionale.

4.c. Cancellazione dall'albo nazionale

La DCEST dispone la cancellazione dall'albo nazionale degli elisoccorritori e/o da quello degli istruttori del personale:

- giudicato permanentemente inidoneo allo specifico servizio e che non abbia trovato collocazione nelle posizioni di supporto previste dal presente ordinamento;
- ritenuto, con motivata valutazione del Direttore Regionale e su conforme parere del Direttore del Reparto Volo, non più affidabile e non altrimenti recuperabile nell'ambito del

servizio di elisoccorso a seguito di ripetuti episodi comportamentali o relazionali, segnalati dal R.O.E., che abbiano prodotto impatti negativi sulla sicurezza o regolarità del servizio.

5. REGIME TRANSITORIO

Agli attuali operatori SAF-2B in regola con le visite mediche periodiche e con gli addestramenti è riconosciuta la qualificazione di elisoccorritore.

Gli istruttori SAF-2B attualmente in servizio sono riconosciuti istruttori di tecniche di elisoccorso.

Detto personale sarà iscritto all'albo nazionale degli elisoccorritori e degli istruttori di tecniche di elisoccorso.

Il personale non interessato all'inquadramento operativo definito dal presente regolamento dovrà inoltrare formale istanza alla direzione regionale competente entro 60 giorni, formalizzando in modo esplicito la rinuncia allo svolgimento della attività di elisoccorritore e di istruttore di elisoccorso.

Le Direzioni Regionali trasmettono i nominativi degli elisoccorritori abilitati e degli istruttori di tecniche di elisoccorso che non hanno prodotto formale rinuncia all'Ufficio Coordinamento e Gestione dell'Emergenza – Colonne Mobili e Servizi Specializzati ai fini della iscrizione nei relativi albi.

Il personale non in regola con gli addestramenti minimi obbligatori sarà sottoposto al percorso di reintegro che dovrà concludersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso di impossibilità di accesso al percorso di reintegro per fatti indipendenti dalla volontà del tecnico di elisoccorso, la procedura di reintegro verrà avviata non appena possibile.

Il personale precedentemente sospeso dal servizio di elisoccorso in modo temporaneo per motivi di carattere sanitario potrà rientrare in servizio operativo presso il reparto volo di assegnazione al completamento della procedura di reintegro.

Il personale iscritto nell'albo nazionale e che attualmente presta servizio presso un Comando provinciale diverso da quello di sede di elinucleo potrà permanere presso il Comando di appartenenza.

Le Direzioni Regionali che hanno un esubero di elisoccorritori rispetto agli standard precedentemente definiti, sono autorizzate, nel transitorio, a mantenere l'organico attuale fino al completo riassorbimento degli operatori in soprannumero.

Gli operatori SAF 2B che attualmente prestano servizio presso la Direzione Centrale per la Formazione permarranno presso la stessa per le finalità didattiche.